

Regolamento della scuola pubblica comunale dell'infanzia

TITOLO I "Le finalita' della scuola pubblica comunale per l'infanzia"

Art. 1 - Finalita' e Obiettivi

Art. 2 - Differenze e integrazione

Art. 3 - Sistema integrato e continuita'

TITOLO II "Programmazione, accesso ed organizzazione del servizio"

Art. 4 - Programmazione del servizio

Art. 5 - Accesso al servizio

Art. 6 - Struttura e organizzazione

Art. 7 - Le sperimentazioni

TITOLO III "La partecipazione"

Art. 8 - Modalita' e organismi di partecipazione

Art. 9 - La partecipazione all'interno della scuola

Art. 10 - L'assemblea di scuola

Art. 11 - Il comitato di scuola

Art. 12 - Il coordinamento degli organismi di partecipazione

TITOLO IV "Le professionalita' e le competenze tecnico- scientifiche per la scuola dell'infanzia"

Art. 13 - Coordinatori Pedagogici

Art. 14 - Il Personale Docente: La professionalita'

Art. 15 - Il Consiglio di intersezione e il Collegio dei Docenti di Quartiere

Art. 16 - I Collaboratori scolastici

Art. 17 - Gruppo di lavoro educativo

Art. 18 - Gruppo di lavoro educativo - territoriale

TITOLO I

"Le finalita' della Scuola Pubblica Comunale per l'infanzia"

ART. 1 - "FINALITA' E OBIETTIVI"

La scuola pubblica comunale dell'infanzia concorre, nell'ambito del sistema scolastico, a promuovere la formazione integrale della personalita' delle bambine e dei bambini dai tre ai cinque anni nella prospettiva della formazione di soggetti liberi, responsabili ed attivamente partecipi alla vita della comunita' locale, nazionale ed internazionale in applicazione dell'art. 3 della Costituzione Italiana e della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'infanzia.

In un rapporto di collaborazione, di scambio con le altre istituzioni educative operanti nella societa' civile, concorre a realizzare il diritto delle bambine e dei bambini alla educazione, inteso come diritto originario e inalienabile.

A questo fine persegue sia l'acquisizione di capacita' e competenze di tipo comunicativo, espressivo, logico ed operativo, sia una equilibrata motivazione ed organizzazione delle componenti cognitive, affettive, sociali e morali della personalita'.

La scuola comunale dell'infanzia, ispirandosi a una concezione del bambino come soggetto attivo impegnato in un processo di continua interazione con i coetanei, gli adulti, l'ambiente, la cultura, deve consentire ai bambini ed alle bambine che la frequentano di raggiungere avvertibili traguardi di sviluppo in ordine alla identità, alla autonomia, alla competenza.

La scuola comunale dell'infanzia assume e valorizza il patrimonio di esperienze, relazioni e specificità di genere, etniche culturali e religiose che costituiscono la storia personale e familiare di ogni singolo bambino e il collegamento naturale fra la famiglia e il sistema scolastico.

La scuola comunale dell'infanzia promuove condizioni di benessere psicofisico dei bambini dando concreta attuazione al diritto alla salute secondo le indicazioni elaborate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, avvalendosi del contributo e delle competenze dei servizi socio-sanitari.

ART. 2 - "DIFFERENZE E INTEGRAZIONE"

La scuola comunale dell'infanzia assume e valorizza le differenze individuali e culturali dei bambini nell'ambito del progetto educativo, così da evitare ogni forma di discriminazione.

Nessuna condizione individuale o familiare dei bambini, può costituire motivo di esclusione dall'iscrizione e dalla frequenza per coloro che ne fanno richiesta.

Nella scuola dell'infanzia comunale il momento del pasto è considerato parte essenziale dell'offerta formativa, pertanto la frequenza della scuola è soggetta al pagamento di una tariffa equivalente e non superiore al costo della refezione scolastica.

I bambini in situazioni di handicap o di disagio/svantaggio socio-culturale hanno garantite pari opportunità di accesso e di frequenza attraverso un sistema di azioni positive finalizzate all'integrazione scolastica e sociale.

ART. 3 - "SISTEMA INTEGRATO E CONTINUITA'"

L'Amministrazione comunale persegue un raccordo istituzionale e di collaborazione operativa fra le scuole per l'infanzia comunali, statali e autonome per la realizzazione di un sistema formativo integrato per la prima infanzia.

La scuola comunale dell'infanzia persegue la realizzazione di percorsi formativi per i bambini, in una prospettiva di continuità con le esperienze familiari, l'ambiente sociale circostante, il nido d'infanzia e la scuola elementare.

Nel rapporto con la scuola elementare partecipa ai progetti di continuità del sistema scolastico di base, previsti dall'art. 2 della legge 148/90.

Per la realizzazione degli obiettivi istituzionali, cognitivi, educativi, relazionali, fa riferimento agli "Orientamenti dell'attività educativa" approvati con D.P.R. 3/6/91, per la corrispondente scuola pubblica statale.

TITOLO II

"Programmazione, accesso e organizzazione del servizio"

ART. 4 - "PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO"

La programmazione triennale dell'offerta del servizio di scuola dell'infanzia e dei servizi comunali collegati viene concertata tra l'Amministrazione comunale, il Provveditorato e le Associazioni delle scuole autonome e tradotta in atto specifico della pianificazione Comunale con l'obiettivo di massima rispondenza alla domanda degli utenti, nella prospettiva della generalizzazione dell'offerta pubblica.

La determinazione quantitativa e la tipologia del servizio scuola dell'infanzia e dei servizi comunali collegati da offrire annualmente, nonché la definizione delle relative

risorse, viene decisa dai Consigli di Quartiere nell'ambito degli obiettivi, standard e risorse definiti dal Consiglio Comunale.

La programmazione annuale articola il servizio in funzione della domanda assegnando l'utenza alle varie sedi, stabilendo il bacino di utenza di ogni scuola e il modello orario di riferimento della scuola e definendo contestualmente l'utilizzo dei S.E.T. (Servizi Educativi di Territorio).

Il calendario della scuola dell'infanzia e' stabilito annualmente dall'Amministrazione Comunale fra il 1° settembre e il 30 giugno.

La chiusura temporanea dei servizi all'infanzia per riconosciute esigenze del servizio viene disposta dal Direttore dell'Istituzione dei servizi educativi e delle scuole d'infanzia.

ART. 5 - "ACCESSO AL SERVIZIO"

Possono accedere al servizio comunale di scuola dell'infanzia e ai servizi ad essa collegati i bambini in eta' 3-5 anni per i quali viene fatta richiesta.

Possono iscriversi i bambini che compiono i 3 anni entro il 31 gennaio.

L'accesso e la frequenza sono aperti a tutti i bambini indipendentemente dalla razza, cultura, cittadinanza, censo, religione.

La domanda di iscrizione viene presentata per i residenti a Bologna nel Quartiere di residenza, per i non residenti nel Quartiere in cui e' collocata la scuola per la quale si fa richiesta.

Le domande di iscrizione si raccolgono, di norma, entro il mese di marzo.

Le ammissioni vengono decise dai Quartiere secondo bacini d'utenza definiti in sede di programmazione anche in accordo con piu' Quartieri.

Per le ammissioni, i cui criteri vengono definiti a livello cittadino, sara' data prioritari ai bambini portatori di handicap e si terra' conto della vicinanza al plesso scolastico, delle condizioni socio-economiche del nucleo familiare, delle situazioni segnalate.

Ai fini della frequenza deve essere disposto l'accertamento sanitario da parte del Medico Scolastico.

Le ammissioni effettive debbono avvenire entro il 30 settembre con l'inserimento programmato dei bambini nuovi iscritti.

Il Quartiere provvede in corso d'anno per i bambini che compiono i 3 anni entro il 31 marzo e comunque entro il termine del 31 marzo a integrare i posti vacanti in modo da mantenere costante il numero di ammessi per sezione. Oltre tale termine possono essere effettuate ammissioni solo per situazioni particolari.

Il Quartiere, previo avviso al genitore, dimette d'ufficio i bambini che siano stati assenti, senza giustificati motivi, per 30 giorni consecutivi.

ART. 6 - "STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE"

La scuola comunale dell'infanzia e' organizzata, secondo le richieste degli utenti, con un orario giornaliero massimo di 10 ore continuate dal lunedì al venerdì.

L'apertura e la chiusura del servizio e' compresa fra le 7.30 e le 17.30.

I moduli di riferimento sono:

8 - 16.30

8 - 14.30

L'Istituzione dei servizi educativi delle scuole d'infanzia definisce i margini di flessibilita' per la gestione delle fasce orarie, l'ingresso e l'uscita tenendo conto delle specifiche richieste degli utenti.

Vanno comunque favorite le richieste particolari degli utenti, per un uso articolato del servizio, compatibilmente con le esigenze della continuita' educativa e i tempi di vita dei bambini.

La somministrazione dei pasti da parte della scuola e' parte integrante e non scindibile dell'organizzazione del servizio di scuola d'infanzia per le sue finalita' educative, la cui

fruizione è ritenuta, pertanto, da non assoggettare a contribuzione autonoma, ma attraverso la corresponsione di una tariffa di frequenza della scuola, nei termini di cui all'art. 2.

La scelta dei moduli di funzionamento di ogni singolo plesso viene attuata in base:

- a) alla domanda degli utenti;
- b) alle risorse disponibili;
- c) all'attivazione di modelli organizzativi diversificati;
- d) a quote orarie garantite di compresenza del personale insegnante.

Le sezioni sono costituite con un rapporto insegnante/bambino non superiore a 1/25; a ciascuna sezione vengono assegnati due insegnanti.

L'organico del personale e l'eventuale potenziamento vengono decisi nella programmazione annuale in base agli standard definiti a livello nazionale e locale.

Ogni plesso è strutturato in sezioni aperte eterogenee od omogenee per età, garantendo comunque la capienza dei posti disponibili.

La sezione è l'unità organizzativa di base per la relazione adulto- bambino e fra coetanei, per la progettazione dell'esperienza educativa.

La sezione è aperta in quanto concorre a realizzare:

- attività di intersezione per attivare forme di collaborazione fra bambini ed adulti inseriti nel progetto educativo e didattico;
- attività per piccoli gruppi che consentano di volta in volta all'insegnante di rapportarsi con pochi bambini e contemporaneamente permettere ai bambini di vivere momenti di autonomia dall'adulto.

ART. 7 - "LE SPERIMENTAZIONI"

Le attività di sperimentazione si realizzano nella ricerca di innovazioni metodologico didattiche o in progettazioni che possono avere per oggetto cambiamenti organizzativi e/o strutturali.

Le forme di sperimentazioni metodologico-didattiche vengono definite dal pedagogo di riferimento, su proposta e in accordo con il gruppo docente.

Le sperimentazioni hanno una durata massima di tre anni.

Il Coordinamento pedagogico elabora un quadro orientativo triennale, all'interno del quale sono stabiliti gli obiettivi e i contenuti prioritari, l'iter metodologico e i criteri di valutazione.

Le sperimentazioni che richiedono un incremento di risorse vengono proposte dal pedagogo, e dal personale docente, e devono essere ricomprese nella programmazione annuale del servizio fatta dall'Istituzione dei servizi educativi e delle scuole d'infanzia.

TITOLO III "La partecipazione"

ART. 8 - "MODALITÀ E ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE"

L'Amministrazione Comunale al fine di realizzare una migliore qualità del servizio e di offrire più ampie opportunità educative al bambino, attiva un sistema di relazioni che permettano a tutte le componenti coinvolte di svolgere un ruolo complementare e reciprocamente arricchente sul piano comunicativo.

La partecipazione si realizza attraverso due percorsi che si riferiscono alla partecipazione attiva all'interno della scuola con:

- a) il colloquio,
 - b) i gruppi di genitori,
 - c) l'assemblea di sezione,
- e alla partecipazione all'unità del sistema scolastico istituzionale con:
- d) l'assemblea di scuola,

- e) il comitato di scuola,
- f) l'assemblea dei presidenti dei comitati.

ART. 9 - "LA PARTECIPAZIONE ALL'INTERNO DELLA SCUOLA"

All'interno della sezione la partecipazione si realizza mediante:

- a) il colloquio che può essere attivato dagli insegnanti e dai singoli genitori.

Ha la finalità di attivare una comunicazione più profonda fra scuola e genitori in relazione alla vita del bambino nei due ambiti. In casi particolari può essere condotto dal pedagogo.

- b) Gruppo di genitori.

I genitori si possono costituire in gruppi di lavoro sui temi o esigenze specifiche.

I gruppi possono essere di scuola o interscuola e possono avere libero accesso alle strutture del quartiere, avendo cura di informare i comitati del loro lavoro.

- c) Assemblea di sezione

E' convocata dagli insegnanti della sezione di norma a cadenza bimestrale.

Vi partecipano oltre agli insegnanti e al personale collaboratore scolastico, tutti i genitori dei bambini della sezione, e può essere richiesta da almeno un terzo dei genitori.

Ha il compito di informare i genitori dell'attività scolastica, discutere i contenuti della progettazione educativa e didattica, verificarne lo svolgimento.

Garantisce il dialogo sui differenti stili educativi (scuola/famiglia).

Per i nuovi iscritti la prima assemblea di sezione deve essere organizzata a giugno.

ART. 10 - "L'ASSEMBLEA DI SCUOLA"

L'assemblea di scuola e' costituita da tutti i genitori dei bambini ammessi, dal personale insegnante e collaboratore di un plesso scolastico.

E' convocata di norma dal comitato, oppure su richiesta di 1/3 dei genitori del plesso.

Si riunisce almeno due volte l'anno, di cui la prima entro il 15 di novembre.

Puo' inoltre essere convocata dal presidente del Quartiere o da un suo delegato.

All'assemblea possono partecipare il coordinatore pedagogico, altri rappresentanti del Quartiere e del Coordinamento pedagogico.

L'assemblea:

- approva i criteri per l'elezione del comitato e il numero dei componenti;
- e' informata e si confronta sulla programmazione educativa presentata dagli insegnanti;
- e' informata dei progetti cittadini e di quartiere sulla scuola dell'infanzia;
- propone incontri e dibattiti sui temi dell'eta' prescolare.

ART. 11 - "IL COMITATO DI SCUOLA"

In ogni plesso di scuola dell'infanzia e' istituito un comitato formato da genitori di bambini ammessi e dal personale insegnante e collaboratore.

Il comitato e' eletto dall'assemblea generale, per componente, ogni tre anni.

Annualmente l'assemblea provvede a rinnovare gli incarichi resisi vacanti.

E' formato per i 2/3 da genitori e per 1/3 dal personale salvaguardando per la componente genitori la rappresentativita' di sezione.

Il comitato elegge un suo presidente fra la componente genitori.

E' convocato dal presidente almeno 3 volte l'anno.

Il comitato:

- esamina e discute la programmazione educativa della scuola;
- propone e organizza iniziative atte a promuovere la partecipazione dei genitori alla vita della scuola, la sensibilizzazione delle famiglie ai problemi educativi, iniziative rivolte direttamente ai genitori;

- e' sentito dal gruppo-docente in merito ai progetti di sperimentazione metodologico didattica o strutturale;
 - propone, con il parere favorevole dei genitori interessati l'introduzione di attivita' a carattere educativo a conduzione esterna, purché compatibili con le finalita' della scuola dell'infanzia e con l'organizzazione del lavoro scolastico ed autorizzate dal pedagoga;
 - cura i rapporti con gli organi di quartiere al fine di favorire la conoscenza delle esigenze dei bambini e delle famiglie;
 - e' informato sull'utilizzo dei fondi assegnati alla scuola;
 - e' consultato dall'Istituzione dei servizi educativi e delle scuole d'infanzia sui progetti di intervento che riguardano la scuola dell'infanzia.
- Il comitato, in relazione agli argomenti trattati, puo' invitare alle proprie riunioni rappresentanti del Quartiere, dei servizi socio - sanitari e di altre realta' operanti nel territorio.

ART. 12 - "COORDINAMENTO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE"

1. Coordinamento dei Presidenti dei Comitati dei nidi e delle scuole d'infanzia del Quartiere

a) Nei singoli Quartieri è istituita l'assemblea dei Presidenti dei comitati delle scuole e dei nidi d'infanzia comunali, che si riunisce almeno una volta all'anno, convocata dal Presidente di Quartiere, al fine di effettuare un confronto delle rispettive esperienze, concordare attività e iniziative comuni, avanzare proposte congiunte per migliorare la qualità dei servizi.

b) i Presidenti dei Comitati dei nidi e delle scuole d'infanzia comunali del Quartiere sono invitati a partecipare ai lavori delle Commissioni del Consiglio di Quartiere o ad altri organismi di Quartiere quando vengono trattati temi rilevanti per le politiche e i servizi per l'infanzia al fine di un coinvolgimento nella programmazione e verifica complessiva.

2. Coordinamento cittadino dei Presidenti dei Comitati dei nidi e delle scuole d'infanzia

a) E' istituita l'assemblea cittadina dei Presidenti dei Comitati delle scuole e dei nidi d'infanzia comunali, con funzioni propositive e consultive nell'elaborazione delle politiche di sviluppo del servizio che di norma si riunisce tre volte nel corso dell'anno scolastico;

b) L'assemblea cittadina dei Presidenti dei Comitati dei nidi e delle scuole d'infanzia comunali può essere convocata per iniziativa di almeno 1/3 dei Presidenti o dall'Assessore delegato.

c) In particolare, in linea con quanto previsto dall'art. 22 comma 3 del Regolamento dell'Istituzione dei servizi educativi e delle scuole d'infanzia, l'Assessore delegato e il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione, in occasione dell'approvazione del piano programma e del bilancio preventivo, nonché del conto consuntivo dell'Istituzione, si confrontano preventivamente con l'assemblea cittadina dei Presidenti dei Comitati delle scuole e dei nidi d'infanzia comunali.

3. Su tematiche specifiche che riguardano le sole scuole d'infanzia o i soli nidi d'infanzia, l'Assemblea dei Presidenti dei comitati, sia di Quartiere che cittadina, può essere convocata con i soli Presidenti, rispettivamente, delle scuole o dei nidi d'infanzia.

TITOLO IV

"La professionalità e le competenze tecnico-scientifiche per la scuola dell'infanzia"

ART. 13 - "COORDINATORI PEDAGOGICI"

All'Istituzione dei servizi educativi e delle scuole d'infanzia sono assegnati i coordinatori pedagogici, che costituiscono un supporto tecnico per l'elaborazione di proposte riferite alle linee di politica scolastica, per assicurare il coordinamento nella programmazione educativa dei servizi e delle nuove tipologie, per l'aggiornamento del personale, la sperimentazione e l'innovazione nei servizi scolastici comunali.

In relazione al numero di servizi educativi e di scuole d'infanzia, a ciascuna area di coordinamento territoriale sono assegnati più coordinatori pedagogici addetti alla programmazione delle attività educativo - formative.

I coordinatori pedagogici, per i servizi individuati nel presente regolamento:

- esercitano l'attività propositiva riferita alla programmazione delle risorse per il servizio scuole per l'infanzia;
- definiscono, sentito il personale, il modello organizzativo delle scuole dell'infanzia;
- propongono agli organismi competenti nuove tipologie di servizio;
- forniscono supporti in ordine alla programmazione educativa e didattica degli insegnanti e ne controllano l'attuazione;
- si rapportano e possono partecipare alle attività degli organismi di partecipazione;
- vigilano sul funzionamento del servizio proponendo agli organi competenti i provvedimenti anche disciplinari, necessari per risolvere eventuali disfunzioni;
- promuovono iniziative di formazione in collegamento con i programmi definiti dall'Amministrazione Comunale;
- approvano progetti di sperimentazione, secondo le modalità indicate nel presente Regolamento e le direttive regionali;
- promuovono attività volte a diffondere e ad affermare una cultura dell'infanzia;
- promuovono la continuità educativa e favoriscono lo scambio e il confronto fra esperienze educativo - formative nel territorio ed assumendo le opportune iniziative di raccordo con le Direzioni Didattiche della Scuola primaria;
- coordinano la propria attività con altri servizi, istituzioni, enti a diverso titolo coinvolti, ed in particolare con i competenti servizi dell'A.U.S.L. per l'integrazione dei bambini in situazione di deficit o di svantaggio socio -culturale e per la più ampia attività di prevenzione della salute dei minori.

ART. 14 - "IL PERSONALE DOCENTE: LA PROFESSIONALITÀ"

Gli insegnanti della scuola dell'infanzia realizzano le finalità previste dagli indirizzi programmatici del presente Regolamento nell'ambito della libertà di insegnamento, che caratterizza la professione docente.

La professionalità docente si esprime in competenze relative a:

- gestione di processi comunicativi e relazionali;
- progettazione, programmazione, realizzazione di attività educative e didattiche;
- attivazione di modalità organizzative flessibili;

- conoscenza dei sistemi simbolico-culturali, per tradurre le potenzialità dei bambini in competenze, utilizzando idonee metodologie didattiche;
- organizzazione delle condizioni e utilizzo di tecniche appropriate per garantire l'integrazione dei bambini portatori di deficit o di svantaggi socioculturali;
- svolgimento e arricchimento della "cultura della didattica";
- promozione della continuità educativa nei momenti di passaggio tra i diversi contesti educativi (asili nido e scuola elementare).

Le competenze in rapporto ai bambini si definiscono come:

- disponibilità ad osservarli, conoscerli e comprenderli;
- capacità di interpretare e moltiplicare le motivazioni e le attività infantili orientandole alla promozione dello sviluppo e dell'apprendimento;
- capacità di animare e gestire attività di gioco con i bambini in situazioni di piccolo e grande gruppo;
- abilità di gestire le relazioni e le comunicazioni fra i bambini in situazioni di piccolo e grande gruppo.

All'interno dei contesti educativi, le competenze professionali si esprimono come:

- capacità di organizzare i tempi e gli spazi scolastici secondo le finalità educative programmate;
- possibilità di coinvolgere attivamente i bambini nell'attività e nei giochi propri dell'età necessarie per la costruzione dell'identità del bambino.

Le competenze professionali rispetto ai genitori si esprimono come:

- capacità di organizzare i tempi e gli spazi scolastici secondo le finalità educative programmate;
- idoneità a creare un clima educativo che concorra a garantire le condizioni necessarie per la costruzione dell'identità del bambino.

Le competenze professionali rispetto ai genitori si esprimono come:

- riconoscimento dei modelli educativi familiari;
- capacità di confrontare ed integrare i modelli familiari con quelli scolastici e personali di ciascun insegnante;
- collaborazione all'attività degli organismi di partecipazione.

ART. 15-"IL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE E COLLEGIO DEI DOCENTI DI QUARTIERE"

Il Consiglio di intersezione e' costituito da tutti gli insegnanti che operano all'interno del plesso.

Il Consiglio d'intersezione, in rapporto con il pedagogo di riferimento e con gli organismi tecnico-scientifici dell'Istituzione dei servizi educativi e delle scuole d'infanzia decide la programmazione educativa e didattica del plesso scolastico, esplicitando strategie di verifica e strumenti di valutazione degli esiti educativi e delle loro modalità di realizzazione. Elabora e realizza progetti di sperimentazione con le modalità di cui all'art. 7.

Il Consiglio d'intersezione:

- esprime le sue caratteristiche e sviluppa le sue funzioni nell'ambito di una concezione comunitaria e sociale della scuola dell'infanzia; esso, perciò, presenta la programmazione delle attività all'assemblea di plesso, valuta e decide la sua integrazione e/o modificazione in relazione a eventuali proposte dei genitori;
- si confronta con l'Assemblea di plesso sull'utilizzo dei fondi in dotazione per l'acquisto di materiali didattici. Durante tale assemblea i docenti promuovono l'interesse e la possibilità dei genitori di partecipare alle attività del plesso, ne valutano l'opportunità e ne controllano la fattibilità;
- programma, a scadenza di norma bimestrale, stabilendo l'Ordine del Giorno in accordo con il comitato di plesso, le assemblee di sezione e le modalità di incontro

individuale con i padri e con le madri, per promuovere la conoscenza reciproca e migliorare la qualità del lavoro educativo.

Anche il personale collaboratore è chiamato alle assemblee di plesso e di sezione.

Il Consiglio d'intersezione, in accordo con il pedagogo di territorio e in collaborazione con gli operatori socio-sanitari, programma le iniziative, i tempi e le modalità degli interventi da realizzare in relazione ai bisogni specifici dei bambini portatori di handicap, deficit o in difficoltà di relazione apprendimento. Suggerisce e intraprende, in accordo con gli organismi tecnico-scientifici del coordinamento pedagogico, forme di collaborazione e/o sperimentazione nell'ambito della continuità educativa con i nidi d'infanzia e le scuole elementari del territorio.

Inoltre, nell'ambito della programmazione, si fa promotore di iniziative di continuità orizzontale nei confronti delle altre agenzie culturali del territorio e può assumere proposte provenienti dagli operatori delle medesime agenzie.

I docenti delle scuole dell'infanzia di ciascun Quartiere costituiscono il Collegio docenti di Quartiere, con il compito di coordinare gli indirizzi pedagogico-didattici delle scuole e di rapportarsi con l'Assemblea dei Presidenti dei Comitati di cui all'art. 12

ART. 16 - "COLLABORATORI SCOLASTICI"

I collaboratori scolastici cooperano con il Consiglio di intersezione per l'organizzazione e la realizzazione delle attività al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dagli indirizzi programmatici educativi e per garantire una buona qualità della vita dei bambini.

Compiti specifici dei collaboratori scolastici sono:

- la cura e la pulizia degli spazi interni ed esterni al plesso ed in particolare dei servizi igienici;
- l'allestimento del pranzo, dello spazio per il riposo e la distribuzione dei pasti;
- prestazioni a favore di portatori di handicap;
- collaborazione con il Consiglio di intersezione) per l'organizzazione e la gestione della quotidianità (partecipazione al momento dell'entrata e dell'uscita, pranzo - riposo, uso servizi igienici, etc) e di particolari attività a carattere educativo (gite, attività di laboratorio).

I collaboratori partecipano a tutte le attività della sezione, secondo tempi e modalità concordate e stabilite nell'ambito della programmazione educativa elaborata all'inizio dell'anno scolastico e controllata durante lo svolgimento delle attività stesse.

I collaboratori scolastici partecipano anche, assieme agli insegnanti ed eventualmente ai genitori, alle uscite scolastiche, nell'ambito di una programmazione e organizzazione che prevede la presenza di alcuni di essi a scuola, nel caso che alle uscite partecipi solo una sezione o un gruppo di bambini.

I collaboratori scolastici contribuiscono attivamente alla integrazione dei bambini portatori di deficit e che necessitano di un aiuto individuale all'interno delle sezioni e di tutto il gruppo dei bambini che frequentano un plesso scolastico e collaborano alle attività degli organismi di partecipazione.

ART. 17 - "GRUPPO DI LAVORO EDUCATIVO"

Il Consiglio di intersezione e i collaboratori del medesimo plesso costituiscono un gruppo di lavoro educativo che nell'ambito della programmazione definisce le modalità di partecipazione dei collaboratori stessi alla vita educativa, specialmente, ma non esclusivamente, durante le attività quotidiane di vita pratica.

Il gruppo di lavoro educativo si riunisce periodicamente per verificare il procedere delle attività educative e deciderne eventuali modifiche.

Tale gruppo può suddividersi in sottogruppi per svolgere particolari compiti e attività. Il pedagogo di riferimento può partecipare alle riunioni; egli può inoltre, convocarlo.

Gli operatori dei servizi socio -sanitari possono partecipare su invito o a loro richiesta, alle riunioni del gruppo per trattare argomenti inerenti la prevenzione, l'educazione alla salute, nonché il corretto funzionamento del servizio dal punto di vista igienico sanitario.

ART. 18 - "GRUPPO DI LAVORO EDUCATIVO TERRITORIALE"

Il gruppo di lavoro educativo territoriale è formato dagli insegnanti e dai collaboratori dei plessi scolastici e dei SET del quartiere.

Il gruppo di lavoro educativo territoriale rappresenta il momento di verifica e di confronto fra tutte le scuole dell'infanzia di un quartiere.

Può essere convocato dal responsabile di area di coordinamento territoriale, dal pedagogo, o da 1/3 degli operatori.

Il gruppo di lavoro educativo territoriale è informato sulle linee di gestione del personale, sulle procedure del quartiere in ordine alle funzioni attinenti la scuola dell'infanzia. Il gruppo di lavoro educativo - territoriale favorisce l'informazione e le proposte in ordine alla programmazione educativa (modelli educativi, sperimentazioni, continuità).

Il gruppo di lavoro educativo territoriale può organizzarsi in sottogruppi di lavoro, di cui deve essere data informazione al responsabile di area di coordinamento territoriale.